



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

I sessione 2026

4 e 7 Settembre 2026

Formazione Continua e Permanente

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE TESTO UNICO 2026.0

Relatore: Dr. Ing. Aniello Santolo già Consigliere Tesoriere Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno

Ordine Professionale

Quadro normativo – Sistema Ordinistico

L. 24/06/1923 n. 1395

- **Tutela del titolo e dell'esercizio professionale** degli ingegneri e degli architetti

R.D. 23/10/1925 n. 2537

- **Regolamento** per le professioni di ingegnere e di architetto

Legge 25 aprile 1938, n. 897

- Norme sulla **obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali** e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (da luglio 1938 a novembre 1944 affidato ai Sindacati fascisti)

D.Lgs. Luog.le 23/11/1944 n. 382

- **Norme sui Consigli** degli Ordini e Collegi e sulle **Commissioni centrali** professionali

Ordine Professionale

Stato Giuridico, Ruolo e compiti istituzionali

Un **Ordine o Collegio** professionale ha natura giuridica di **ente pubblico**.

Un Ente Pubblico, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente costituito o riconosciuto da norme di legge, attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico

Per «**professione regolamentata**» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui **esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi** subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità

Ordine Professionale

Stato Giuridico, Ruolo e compiti istituzionali

L'Ordine territoriale degli Ingegneri:

-è stato istituito con la Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio Professionale degli Ingegneri e degli Architetti” con lo scopo di garantire sia i cittadini che coloro che sono iscritti nell’Albo e sono abilitati ad esercitare la professione di ingegnere e non operano abusivamente

-ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 7 ss.mm.ii., è un “**Ente Pubblico non economico**” (istituito dallo Stato con legge parlamentare, non ha scopo di conseguire utile finanziario)

-è sottoposto a controllo del Ministero della Giustizia, ed i suoi compiti e funzioni sono disciplinati da leggi dello Stato.

Ordine Professionale

Stato Giuridico, Ruolo e compiti istituzionali

L'Ordine territoriale degli Ingegneri ha il compito di:

- formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'**Albo professionale**, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni(ora Albo unico nazionale);
- definizione del **contributo annuo** dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;
- **amministrazione dei proventi e delle spese** con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- a richiesta, **formulazione di parere**, sulle **controversie** professionali e sulla liquidazione di **onorari e spese** (congruità parcelle professionali)
- **vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine**, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli, con le sanzioni previste dalla Legge 28 Giugno 1874 n. 1938, per quanto applicabili

Ordine Professionale

Stato Giuridico, Ruolo e compiti istituzionali

L'Ordine territoriale degli Ingegneri ha il compito di:

- **sorveglianza e repressione** dell'uso abusivo del titolo di ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria
- compilazione della **tariffa professionale** (che è divenuta unica e non più triennale per tutte le province ai sensi e per gli effetti della L. 143/1949, ed è stata definitivamente abrogata con D.L. 24 gennaio 2012, n.1, ora in vigore Decreto parametri per le OO.PP. con novità in itinere)
- rilascio di **pareri** eventualmente richiesti da **Pubbliche Amministrazioni** su argomenti attinenti la professione di Ingegnere
- **(e per prassi consolidata)** svolgere **attività di informazione e formazione** (aggiornamento, abilitante, continua permanente, specializzante, per espletamento Esame di Stato)

Ordine Professionale

Stato Giuridico, Ruolo e compiti istituzionali del CNI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito peculiare di:

- magistratura professionale d'appello;
- consulenza a ministeri e Commissioni Permanenti nella formulazione di leggi e regolamenti in materia professionale.

L'attività giurisprudenziale del C.N.I. si riferisce a:

- ricorsi sulle elezioni dei Consigli Provinciali
- ricorsi contro deliberazioni di carattere disciplinare formulate dai Consigli Provinciali
- controversie in materia di iscrizione, cancellazione, e riammissione all'Albo
- controversie in materia di revisione dell'Albo

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Iscrizione all'Albo - Requisiti

Requisiti dell'iscrizione negli albi professionali Titolo di Ingegnere/Abilitazione (n.1395 del 24/06/1923)

- Il **titolo d'ingegnere** e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli (Art. 1) o che possiedono contitoli ed hanno maturato idonea esperienza professionale (5/10 anni - Art. 8,9 e 10 L. n. 1395 del 24/06/1923)
- **Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo** di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938. Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Requisiti “speciali”

Obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali (Legge 25 aprile 1938, n.897)

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali **non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali** delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti (Art. 1)

Coloro che non siano di **specchiata condotta morale e politica** non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari (Art. 2)

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Obblighi

COSTITUZIONE - Parte I Diritti e doveri dei cittadini - Titolo II - Rapporti etico-sociali

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

Ordine Professionale

Sistema ordinistico - Abilitazione professionale – Esami di Stato

DPR 5 giugno 2001 n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti – Deontologia

- Istituzione di sezioni negli albi professionali
- Istituzione di settori negli albi professionali
- Esami di Stato (in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale tranne casi particolari)
- Commissioni esaminatrici (come in precedenza con presenza Ordini professionali)
- Attività professionali e competenze

Ordine Professionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Art. 1. Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, **ingegnere**, perito agrario, perito industriale, psicologo.
- 2) Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Ordine Professionale

Art. 46. Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

Ordine Professionale

- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Ordine Professionale

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Ordine Professionale

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

Ordine Professionale

- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

Ordine Professionale

b) per il settore "ingegneria industriale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

Ordine Professionale

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Ordine Professionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esame di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

- L'accesso alle professioni regolamentate e l'esercizio della professione sono liberi e fondati sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico (art. 2 DPR 137/2012)

- Istituzione l'Albo unico nazionale

(E' pubblico e reca l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti)

- Ammissione della pubblicità informativa

(Deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria)

- Obbligo di assicurazione professionale

(Estremi polizza da comunicare al cliente all'assunzione dell'incarico – Violazione costituisce illecito disciplinare)

- Obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale

(Violazione costituisce illecito disciplinare)

- Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali

(Compito di magistratura professionale territoriale)



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esame di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

Obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale, la violazione costituisce illecito disciplinare

Formazione continua

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali (Art.7 co.1).



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esame di Stato

*DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Aggiornamento della competenza professionale

I crediti formativi professionali (CFP)

Apprendimento non formale (Convegni, corsi e seminari tenuti da Ordini territoriali, Provider e dal CNI).

Apprendimento informale (Certificazione competenze professionali, apprendimento per l'attività professionale, Pubblicazioni)

Apprendimento formale (Master di I e II livello universitario il Dottorato di Ricerca, Alta Formazione e Formazione permanente universitaria)

Esoneri (Maternità o paternità, Malattia o infortunio, Assistenza a persone malate, zone colpite catastrofi naturali, lavoro all'estero, Servizio militare volontario e servizio civile)

Controlli e sanzioni (qualora abbiano esercitato la professione, sono soggetti a procedimento disciplinare gli iscritti che non abbiano assolto all'obblighi di FCP annualmente ed il primo anno di iscrizione in materia deontologica almeno 5 CFP)

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO 2018

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

*DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
Aggiornamento della competenza professionale

3. CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

(cfr. art. 3 Regolamento)

“CFP” o Credito Formativo Professionale: l'unità di misura della formazione professionale continua, in base alla quale un CFP equivale a un'ora di Formazione;

Per esercitare la professione di Ingegnere, ogni iscritto all'Albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP, conseguibili in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. I 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, attraverso la frequenza di un'attività formativa dedicata, ai sensi dell'art. 4.5.4 delle presenti Linee di Indirizzo. I CFP relativi a "etica e deontologia professionale" sono parte integrante dei crediti riconosciuti al momento della prima iscrizione all'Albo e non vengono pertanto sommati ai CFP conseguiti dall'iscritto

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO 2018

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

Al momento dell'iscrizione all'Albo, a ogni ingegnere sono accreditati:

- 90 CFP in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione;
- 60 CFP in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione;
- 30 CFP in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione.

In caso di trasferimento da un Ordine territoriale ad un altro Ordine territoriale o in caso di passaggio dalla Sezione B alla Sezione A dell'Albo, all'iscritto è accreditato lo stesso numero di CFP riconosciuti presso l'Ordine territoriale o la Sezione di provenienza.

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

L'obbligo della formazione professionale introdotto con il D.P.R. n. 137 dell'agosto 2012 è stato accolto dal mondo ingegneristico dapprima come una interferenza nella libertà personale di scelta autonoma dei tempi e dei temi ritenuti utili per il proprio aggiornamento professionale, poi come imposizione che mette in primo piano i CFP rispetto ai temi oggetto di divulgazione ed aggiornamento.

Gli ordini territoriali si sono ritrovati così a dover svolgere un ruolo che era ben al di là se non completamente nuovo rispetto alla tradizionale gestione che si richiama alla Legge del 1923, nr. 395 (art.5): le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per la professione d'ingegnere sono devolute per ciascun ordine professionale ad un Consiglio dell'Ordine a termine dell'art. 1 del R.D. 24 gennaio 1924, nr. 103:

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO 2018

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

- procede alla formazione e alla annuale revisione e pubblicazione dell'albo dandone comunicazione all'autorità giudiziaria ed alle pubbliche amministrazioni;
- provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine, può stabilire una tassa annuale per l'iscrizione nel registro dei praticanti all'albo.
- da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione dell'onorario;
- vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'ordine.

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

Il D.P.R. 137/2012 recita all'art.7: «Al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito professionale.»

L'intento della norma con l'introduzione della Formazione Continua-aggiornamento delle competenze professionali – è quello di perseguire l'obiettivo del corretto esercizio della professione e dell'adeguamento del livello di competenza e preparazione dei professionisti, a garanzia e tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e del benessere della collettività.



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO 2018

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

Aggiornamento della competenza professionale

La categoria dei nostri ingegneri ha risposto positivamente a tale obbligo; la competenza è stata sempre ritenuta obiettivo primario della categoria degli Ingegneri, da conseguire, aggiornare e conservare lungo l'intera vita lavorativa.

Il nostro ordine già in passato, prima ancora che fosse obbligatoria la formazione e l'aggiornamento professionale, svolgeva corsi, seminari, convegni con numerose attività di aggiornamento e anche di specializzazione su particolari temi d'interesse per la categoria.

Pertanto l'introduzione dell'aggiornamento obbligatorio è stata anche l'occasione per il nostro ordine, tenuto conto che possono svolgere la formazione anche altri Provider, di risultare ancora il miglior collaboratore degli iscritti, che assume sempre più il ruolo di soggetto attivo che risponde alle esigenze dei propri iscritti o propone e aggiorna su problematiche d'interesse e/o di nuova introduzione normativa.

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

L'Ordine degli Ingegneri di Salerno infatti ha risposto in modo efficace al compito che gli veniva attribuito quale provider del CNI organizzando un numero rilevante di eventi di gran lunga superiore per numero e qualità a quello organizzato da altri ordini italiani e ponendo così gli iscritti di fronte ad un ampio ventaglio di proposte formative che hanno coperto tutti i settori e soddisfatte le loro aspettative.

Sono stati fatti incontri non soltanto a Salerno ma anche sull'intero territorio provinciale, venendo incontro così alle esigenze dei colleghi che risiedono in aree più distanti dalla sede dell'ordine.

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

Pubblicheremo prima della fine della consiliatura un resoconto degli eventi formativi svolti e registrati presso l'anagrafe del CNI con i partecipanti agli stessi che ci consentirà di verificare ed acquisire una serie di informazioni che risulteranno utili sia come resoconto dell'attività svolta dal consiglio che come verifica delle effettive esigenze dei colleghi per migliorare il calendario e mirare ad una formazione sempre più professionale.

Le offerte presenti sul mercato della formazione a distanza stanno prendendo il sopravvento con l'immissione diretta, a casa degli iscritti, di piani formativi qualificati ed economici oltre che di facile accesso ed anche flessibili in termini temporali (si scelgono giorno e ora a secondo delle possibilità e/o necessità).

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**
Aggiornamento della competenza professionale

L'unica possibilità di distinguersi in tale contesto formativo è quello di rendere la formazione sempre più qualificata e riconosciuta tale nel mondo del lavoro.

L'ordine dovrà assumere un ruolo di tutela dei colleghi intesa come innalzamento del grado di professionalità degli stessi e nel contempo di adeguato riconoscimento di tali competenze all'esterno.

Tale funzione di garante della qualità dei corsi dovrà prevedere un filtro di validazione a monte dei corsi stessi ed una "valutazione" a valle fatta dagli stessi discenti che hanno partecipato al corso.

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esame di Stato

*DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante [riforma degli ordinamenti professionali](#)

**Obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale,
la violazione costituisce illecito disciplinare.**

Linee di indirizzo per l'aggiornamento
della competenza professionale
TESTO UNICO 2026.0
(in vigore dal 1° gennaio 2026)

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

*DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante [riforma degli ordinamenti professionali](#)

L'aggiornamento delle competenze professionali nel settore dell'ingegneria persegue i seguenti obiettivi:

la VALORIZZAZIONE della libertà, della responsabilità e dell'autonomia formativa degli iscritti all'Albo degli Ingegneri;

la PROMOZIONE di idee innovative, attraverso il confronto tra percorsi formativi liberi;

il COINVOLGIMENTO degli iscritti nell'apprendimento informale, non formale e formale, per consentire che ogni professionista ingegnere costituisca una risorsa dinamica per la società;

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO 2018

Ordine Professionale

Sistema Ordinistico – Abilitazione professionale – Esami di Stato

***DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**

l'INCENTIVAZIONE delle funzioni di orientamento e di accompagnamento alla professione dell'ingegnere, in particolare per i più giovani;
la VALORIZZAZIONE della certificazione delle competenze;
la FORMAZIONE CONTINUA, intesa come l'implementazione nel tempo di un modello formativo proattivo che impedisca la cristallizzazione delle diverse competenze riconducibili al settore dell'ingegneria e permetta ai professionisti di accrescere le proprie conoscenze.